

originale – copia



COMUNE DI CIS

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 88/2022 della Giunta Comunale

Oggetto: Art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. 06.08.2021, n. 113 - Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024 (PIAO) del Comune di CIS.

L'anno duemilaventidue addì 20 del mese di dicembre alle ore 21.00, nella sala delle riunioni, a seguito di comunicazione effettuata ai sensi della normativa, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori

MENGONI FABIO - Sindaco
ZADRA MATTEO - Vice Sindaco
EBLI MARIA GIUSEPPINA - Assessore
BRUN GIUSEPPE - Assessore

Presenti	Ass. giust.	Ass. ingiust.
X		
X		
X		
X		

Assiste il Segretario comunale dott. Santini Luca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Mengoni Fabio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. 06.08.2021, n. 113 - Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024 (PIAO) del Comune di CIS.

Premesso che:

Il D.L. 09.06.2021, n. 80 (*"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*), convertito dalla L. 06.08.2021, n. 113, ha previsto all'art. 6 (*"Piano integrato di attività e organizzazione"*) che, entro il 31 gennaio di ogni anno, le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti adottino un *"Piano integrato di attività e di organizzazione"*, in sigla PIAO, con lo scopo di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione dei processi anche in materia di diritto di accesso (comma 1).

L'art. 6, comma 6 del citato testo normativo prevede l'obbligo di adottare il PIAO anche per le pubbliche amministrazioni con un numero di dipendenti inferiore a 50, in versione semplificata secondo le indicazioni allo scopo adottate con Decreto ministeriale. In particolare l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

"1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

➤ *gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;*

➤ *la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*

➤ *compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*

➤ *gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;*

➤ *l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;*

➤ le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

➤ le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale”.

L'art. 6, comma 5 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che:

“5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo”.

L'art. 6, comma 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che:

“6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”.

L'art. 6, comma 6-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, stabilisce che:

“6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

L'art. 6, comma 7 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

“7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”.

L'art. 6, comma 8 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

“8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblies dei sindaci o delle Conferenze metropolitane”.

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato dunque che il PIAO è destinato a semplificare l'attività delle pubbliche amministrazioni, assorbendo e sostituendo numerosi strumenti di pianificazione settoriale: quali il piano delle *performance*, il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il piano organizzativo del lavoro agile, il piano triennale del fabbisogno del personale.

Rilevato inoltre che il medesimo art. 6 del D.L. 80/2021 sopra richiamato ha previsto che entro 120 giorni dall'entrata in vigore di quest'ultimo - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 di data 09.06.2021 ed entrato in vigore il giorno successivo:

- con decreto del Presidente della Repubblica si sarebbero dovuti individuare ed abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO (comma 5);

- il Dipartimento della funzione pubblica previa intesa in sede di Conferenza unificata avrebbe dovuto adottare un "Piano tipo" quale strumento di supporto per le pubbliche amministrazioni (comma 6).

Dato atto che la prescritta intesa è stata raggiunta soltanto nella seduta della Conferenza unificata Stato-Regioni di data 02.12.2021 e che tale intesa, peraltro, è stata condizionata dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti Locali al differimento del termine per l'adozione del PIAO di almeno 120 giorni a decorrere dalla data di adozione del bilancio di previsione di ciascun ente interessato.

Fatto presente che:

- con decreto del Ministro dell'interno di data 24.12.2021, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 di data 30.12.2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31.03.2022;

- l'art. 3 ("Proroga di termini in materia economica e finanziaria"), comma 5 *sexiesdecies*, del D.L. 30.12.2021, n. 228 ("Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"), come convertito dalla L. 25.02.2022, n. 15, ha prorogato al 31.05.2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali;

- con successivo decreto del Ministro dell'interno di data 31.05.2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 127 di data 01.06.2022, è stato disposto l'ulteriore differimento di tale termine al 30.06.2022;

- con successivo decreto del Ministro dell'interno di data 28.06.2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 154 di data 04.07.2022, è stato disposto l'ulteriore differimento di tale termine al 31.07.2022;

- con successivo decreto del Ministro dell'interno di data 28.07.2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 177 di data 30.07.2022, è stato disposto l'ulteriore differimento di tale termine al 31.08.2022.

Visto il D.P.R. 24.06.2022, n. 81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.

Visto il Decreto di data 30.06.2022, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha provveduto a definire il contenuto del PIAO adottando il relativo schema tipo.

Fatto presente che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, sulla base delle competenze legislative riconosciutele dallo Statuto speciale di autonomia, con la L.R. 20.12.2021, n. 7 ("Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022") ha provveduto a recepire nell'ordinamento regionale, i principi - di semplificazione della pianificazione e dei procedimenti amministrativi nonché di miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione ai cittadini e alle imprese - dettati dall'art. 6 del D.L. 09.06.2021, n. 80, assicurando un'applicazione graduale, sia in termini temporali che sostanziali, delle disposizioni in materia di PIAO.

Richiamato in particolare l'art. 4 ("*Piano integrato di attività e organizzazione*") della L.R. 20.12.2021, n. 7, il quale ha stabilito che la Regione e gli enti pubblici ad ordinamento regionale applichino

gradualmente le disposizioni recate dall'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, prevedendo per il 2022 la compilazione obbligatoria delle parti del PIAO relative alle lettere a) e d) del citato art. 6, vale a dire:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il necessario collegamento tra la performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione.

Richiamata altresì la circolare n. 6/EL/2022 di data 05.07.2022 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali che ha precisato che, a norma dell'art. 8 del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di data 30.06.2022, il termine per l'approvazione del PIAO da parte degli enti locali, in sede di prima applicazione e quindi per il 2022, è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione, con la conseguenza che per questi ultimi tale termine slitta al 29.12.2022, stante il recente differimento al 31.08.2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dato atto che a decorrere dal 2023 il PIAO deve essere adottato entro 30 gg. dall'approvazione del bilancio di previsione.

Dato atto che l'art. 4 della L.R. 7/2021 recita che *“per l'anno 2022, salvo differimento del termine, sono obbligatorie la compilazione delle parti del Piano integrato di attività e organizzazione relative alle lettere a) e d) dell'articolo 6, comma 2, compatibilmente con gli strumenti di programmazione previsti alla data del 30 ottobre 2021 per gli enti stessi, e la definizione delle relative modalità di monitoraggio. Rimane salva la facoltà di integrare il Piano con gli altri contenuti previsti all'articolo 6, comma 2”*.

Riscontrato che la medesima circolare regionale ha poi precisato, quanto al contenuto del documento, che le sezioni del PIAO da ritenersi di compilazione obbligatoria per gli enti ad ordinamento regionale sono, alla luce della normativa regionale in materia, le seguenti:

- scheda anagrafica;
- sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione (art. 3 del Decreto ministeriale che definisce lo schema tipo);
- sezione Monitoraggio (art. 5 del Decreto ministeriale che definisce lo schema tipo), limitatamente alle parti compilate.

Evidenziato che, nelle more della compiuta definizione del quadro normativo e regolamentare in materia di PIAO, come sopra dettagliato in termini cronologici, l'Amministrazione - al fine di assicurare la regolare e corretta operatività dell'ente, in particolare sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sotto il profilo finanziario/contabile, nonché sotto il profilo della individuazione degli obiettivi programmatici della performance - ha provveduto ad adottare, nell'anno 2022, i relativi strumenti programmatici, nello specifico:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 07 dd. 31.05.2022 sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ed il Documento unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 22 dd. 14.06.2022 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione. In sigla PEG, 2020-2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 11 dd. 10.05.2022 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023.

Rilevato che dall'adozione del suddetto Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 non sono emersi fatti corruttivi, cambiamenti organizzativi riferiti all'articolazione degli uffici, modifica di obiettivi di performance rilevanti, si ritiene di confermare il contenuto sostanziale del medesimo Piano.

Dato atto inoltre che il Comune di Cis alla data del 31.12.2021 conta una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli Comuni di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 158/2017, e che alla data del 31.12.2021 il personale in servizio a tempo indeterminato del Comune è sotto la soglia dei 50 dipendenti e quindi si ritiene di adottare il modello del PIAO semplificato.

Esaminato il testo del PIAO 2022-2024, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, redatto in conformità a quanto stabilito dal più volte richiamato art. 4 della L.R. 20.12.2021, n. 7, è composto da tre sezioni:

1. sezione anagrafica;
2. sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione;
3. sezione Monitoraggio;

La seconda Sezione “Valore pubblico, Performance e Anticorruzione” è suddivisa nelle seguenti tre sottosezioni:

1. una prima sottosezione, denominata “Valore pubblico” per la quale si rimanda ai contenuti del Documento unico di programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 07 dd. 31.05.2022;
2. una seconda sottosezione, denominata “Anticorruzione” che richiama integralmente i contenuti del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023, già adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 11 dd. 10.05.2022;
3. una terza e ultima sottosezione, denominata “Performance” che richiama i contenuti della deliberazione della Giunta comunale n. 22 dd. 14.06.2022, con la quale è stato approvato l'atto programmatico di indirizzo per l'anno 2022.

Visto lo Statuto comunale vigente.

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e ss.mm..

Acquisito, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal segretario comunale e preso atto che il presente provvedimento non ha contenuti di rilevanza contabile.

Con voti unanimi legalmente espressi;

D E L I B E R A

1. di **approvare**, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di **dare mandato** al Segretario comunale di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, sul sito internet istituzionale del Comune all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione Disposizioni-general/Atti-general/Documenti- di-programmazione strategico-gestionale;
3. di **dare mandato** al Segretario comunale di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso il portale <https://piao.dfp.gov.it>, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
4. di **disporre** la comunicazione della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 1 e 2 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
5. di **dare atto** che il presente provvedimento diventerà esecutivo a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 183, c. 3 della L.R. 03.05.2018, n. 2;
6. di **dare atto** che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:

- a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2;
- b. ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- c. in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Mengoni Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Santini Luca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Informatico per **10** giorni consecutivi

dal 21.12.2022 al 31.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Santini Luca

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- ☒ **dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione** ai sensi dell'articolo 183, comma 3, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- ☐ **dichiarata immediatamente esecutiva** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Santini Luca

Allegati parte integrante:

Copia conforme all'originale, in carta libera, uso amministrativo.